



# UNIONE ANTICHI BORGHI di VALLE CAMONICA

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 3
------

del 18/03/2019
----------------

**OGGETTO:** approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019 - 2021. Monitoraggio e ricognizione del personale in soprannumero.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, presso la sala delle adunanze dell'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica si riunisce la giunta dell'Unione.

Sono presenti:

1	<b>Cristian Farise' – Sindaco di Ossimo</b>	Presente
2	Betty Cominotti – Delegato di Borno	Assente
3	Simone Bettoni – Delegato di Breno	Assente
4	Pier Valentino Bonetti – Delegato di Cividate Camuno	Presente
5	Paolo Erba – Sindaco di Malegno	Presente
6	Bortolo Bondioni – Vice Sindaco di Niardo	Presente
Totale		<b>4</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO dott. Paolo Scelli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cristian Farise', dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**PREMESSO** che l'art. 39, comma 1 della Legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale riconducibili alle categorie protette;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che recita testualmente: “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- l'art. 89, comma 5 del medesimo decreto che recita testualmente: “*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*”;

### **VISTI** altresì:

- l'art. 91, comma 2 del già citato D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l'obbligo per gli enti locali di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 del medesimo decreto, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 36, comma 1 del predetto D.Lgs. 165/2001 che prevede che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 della medesima disposizione;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 7 del 06/03/2012 e s.m.i.;

**ACCERTATO** che l'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Vallecamonica:

- non versa né in condizioni di *deficit* strutturale né in stato di dissesto finanziario e che pertanto può legittimamente definirsi "ente finanziariamente sano";
- ha rispettato per l'anno 2018 gli obiettivi di finanza pubblica;
- è in linea con gli obblighi sanciti dalla L. 68/1999;

- ha rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente dei singoli comuni e dell'Unione nel suo complesso è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DATO ATTO:**

- che nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale devono essere considerate anche le disponibilità di personale derivanti da domande di mobilità interna ed esterna volontaria nonché quelle derivanti dalle progressioni verticali;
- che è necessario valutare la necessità di sostituzione del personale per i quali nel corso del triennio maturerà, sulla base della vigente legislazione previdenziale, il diritto alla quiescenza;
- che, in via di principio, si rende necessario il monitoraggio sulla disponibilità di risorse umane nei diversi settori per rispondere alle esigenze specifiche dell'ente, nel rispetto dei vincoli sanciti dalla vigente normativa;

**VISTO** l'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità;

**RICORDATO** che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 così come modificati o introdotti da ultimo dall' art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

*(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

- (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

*(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

*(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014);*

#### **RILEVATO CHE:**

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale con riferimento alla media della spesa sostenuta nell'anno 2008 e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

**EFFETTUATA** una ricognizione sulla dotazione organica e sulle unità in servizio;

**DATO ATTO** che, alla data odierna, non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 228 della L. 208 del 28.12.2015 testualmente recita : “*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno*

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

**PRESO ATTO** che:

- le facoltà assunzionali sono, per i “comuni fuori patto”, disciplinate dall’articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in conseguenza della modifica introdotta dall'articolo 4-ter, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44). Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*;
- la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo, in più occasioni, di esprimersi sul disposto normativo in esame. In particolare, l’orientamento proposto dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 52/CONTR/2010), seguito dalla Sezione Liguria (SRC Liguria n.2/2012) e da altre Sezioni regionali (SRC Lombardia n. 266/2014 e n. 268/2014), ha evidenziato che per gli enti non soggetti al patto di stabilità (per i quali vige la regola dell’avvicendamento numerico, posta dal richiamato comma 562 della legge n.296 del 2006, e non quella dei risparmi di spesa da cessazioni, propria degli enti sottoposti al patto), le cessazioni dal servizio utili a legittimare assunzioni sono quelle verificatesi alla data di entrata in vigore della norma limitativa;
- per tale ragione l’unione, non sottoposta al patto di stabilità interno, può procedere ad effettuare un’assunzione di personale avvalendosi delle cessazioni intervenute nel 2006;
- resta ferma, comunque, l’osservanza del limite complessivo di spesa per il personale posto dal medesimo articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, così come gli altri presupposti legislativi legittimanti le assunzioni di personale (ad esempio: programmazione triennale e piano annuale delle assunzioni, articolo 91 decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 35, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001; ricognizione di eventuali eccedenze di personale, articolo 33, decreto legislativo n. 165 del 2001, etc.);

**PRECISATO** come non rilevi la modifica introdotta all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014 (recentemente integrato dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), in punto di facoltà di cumulo, ai fini assunzionali, dei pregressi risparmi di spesa derivanti da cessazioni, trattandosi di disciplina riguardante gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

**DATO ATTO** che nell’anno 2018 si sono verificate le dimissioni, con decorrenza 01.08.2018 di un agente di polizia locale, cat. C, posizione economica C5;

**CONSTATATO** che, previa decisione dell’Amministrazione, è possibile attuare progetti stagionali finalizzati a garantire la pubblica sicurezza ed il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

**EVIDENZIATO** che le linee guida e i questionari predisposti dalla Corte dei Conti per gli organi di revisione degli enti locali e la relativa giurisprudenza in materia escludono dal calcolo della spesa di personale - art. 1, comma 557 della L. 296/2006 - le spese per il lavoro flessibile finanziate con proventi per violazioni al codice della strada;

**DATO ATTO** che nel corso del triennio 2019/2021 non si prevedono nuove assunzioni così come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	2019	2020	2021
A	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>
B	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>
C	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>
D	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di approvare l'atto di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, costituendo lo stesso allegato obbligatorio alla manovra di bilancio per il medesimo periodo;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** altresì il sotto riportato parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**PRESO ATTO** che è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 all'Organo di Revisione economico-finanziaria;

**ALL'UNANIMITÀ** di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA E CHE DI SEGUITO SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI**

- 1) **di approvare** il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 dando atto che nel triennio 2019-2021 non si prevedono nuove assunzioni, come meglio indicato nel seguente prospetto:

Categoria	2019	2020	2021
A	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>

<b>B</b>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>
<b>C</b>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>
<b>D</b>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>	<u>n. 0 (zero)</u>

- 2) **di aggiornare** la dotazione organica allegata al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dando atto della cessazione intervenuta nel corso del 2018;
- 3) **di dare atto** che l'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Vallecamonica non ha personale dipendente in soprannumero nell'anno 2019;
- 4) **di dare atto** che l'Unione dei Comuni Antichi Borghi di Vallecamonica non ha personale dipendente in eccedenza nell'anno 2019;
- 5) **di dare atto che** l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero dipendenti;
- 6) **di inviare** al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;
- 7) **di informare** i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione;
- 8) **di dare atto** dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) **di dichiarare** con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*



Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to *Cristian Farise'*

IL SEGRETARIO  
F.to *dott. Paolo Scelli*

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Breno, li 18/03/2019*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to *Dott. Fabrizio Andrea Orizio*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267:

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'ente.

*Breno, li 18/03/2019*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to *dott. Fabrizio Andrea Orizio*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)*

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno *21/03/2019* all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

*Breno, li 21/03/2019*

IL SEGRETARIO  
*dott. Paolo Scelli*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(Art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267)*

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è diverrà esecutiva il.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

*Breno, li 21/03/2019*

IL SEGRETARIO  
F.to *dott. Paolo Scelli*

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.**

Breno, 21/03/2019

**Il Funzionario Incaricato**  
Elena Sacristani